

# "Introduzione dell'elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia".

## **Articolo 1**

### **(Modifica dell'articolo 59 della Costituzione)**

Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

*[E` senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.*

*Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque].*

## **Articolo 2**

### **(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)**

Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole "o anche una sola di esse".

*[Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere **o anche una sola di esse.***

*Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.]*

## Articolo 3

### (Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni.

Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un'unica scheda elettorale.

La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri”.

*[Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.*

*Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri].*

## Articolo 4

### (Modifica dell'articolo 94 della Costituzione)

All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

A) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo.

Qualora anche quest'ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;

B) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

“In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia.

Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”

*[Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.*

*Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.*

***Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.***

*Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.*

*La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.]*

## **Articolo 5**

### **(Norme transitorie)**

I senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione restano in carica.

La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere.